

N. TAR	2021 – 017
N. PROTOCOLLO	96913/RU del 1° aprile 2021
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 109 del 30/03/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione del 29 marzo 2021, che istituisce, a decorrere dal 31/3/2021, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati; anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati); realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3 %, esclusi:

- 1) prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi;
 - 2) tubi saldati;
 - 3) prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»);
- attualmente classificati con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604 10 10 11, 7604 10 90 11, 7604 10 90 25, 7604 10 90 80, 7608 10 00 11, 7608 10 00 80, 7610 90 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 32.1 % (codice addizionale Taric C999).

Ad alcune società produttrici/esportatrici della Repubblica popolare cinese, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/546. L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. *“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art. 1, par.4, del regolamento (UE) 2021/546 la Commissione presta particolare attenzione alla potenziale elusione delle misure, e in particolare monitora le importazioni di prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare i sottoinsiemi e di Kit di prodotti finiti, rispettivamente con i codici TARIC 7610 90 90 91 e 7610 90 90 92.

Si fa inoltre, presente che , in conformità all'art. 2 del regolamento in parola, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 sono riscossi in via definitiva (v. Tar 59, prot. n. 352759/ RU del 13 ottobre2020). Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping devono essere svincolati.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.